


Ministero della Salute

0001209-P-22/01/2009

DGSA I.I.C. n. 2009/1



*Ministero del Lavoro, della Salute*

*e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA

VETERINARIA,

LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI      DIREZIONE GENERALE DELLA  
SANITA' ANIMALE E  
DEL FARMACO VETERINARIO  
UFFICIO I

A:Ufficio Legislativo  
SEDE

UVAC Toscana  
d.ssa Grazia Tasselli  
Via Indipendenza 20  
57100 Livorno (LI)

e p.c.  
UVAC  
Loro sedi

OGGETTO: Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".

Con riferimento alla nota dell'UVAC Toscana prot. 21678 del 19 dicembre u.s. che si allega, con la quale si forniscono istruzioni agli organi di controllo sul territorio in merito al procedimento di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al d.lgs 151/2007, nonché alla devoluzione dei proventi delle sanzioni medesime, si forniscono alcune considerazioni e indicazioni, peraltro già esposte a seguito della riunione ristretta tenutasi il 19 dicembre 2007 con alcuni uffici periferici.

A parere della scrivente, dalla lettura del combinato disposto degli articoli 12, commi 1, 2 e 3 e 13 del decreto legislativo n. 151/2007 e degli articoli 13 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", nell'ambito del procedimento sanzionatorio, è possibile distinguere le seguenti tre fasi:

1. "accertamento-contestazione della violazione";
2. "irrogazione della sanzione e relativa istruttoria";
3. "opposizione".

La prima fase, la cui competenza spetta indistintamente a UVAC, ASL e Organi di Polizia (Polizia stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Forestale ecc.), consiste nella contestazione immediata dell'illecito, o nella notifica degli estremi della violazione, nella redazione del verbale di accertamento e nell'eventuale pagamento in forma ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione.

In caso di pagamento in forma ridotta, il procedimento sanzionatorio si conclude ed i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni del decreto legislativo in questione "sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'UVAC ed alle Regioni e alle Province autonome nei restanti casi" (articolo 13 del d.lgs 151/2007).

Se il trasgressore non procede al pagamento in forma ridotta, si apre la successiva fase dell'"irrogazione della sanzione".

A tal proposito, l'articolo 12, comma 3 del d.lgs 151/2007 individua l'autorità competente a gestire tale fase: "Le Regioni e le Province autonome sono l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso i Paesi terzi l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni è l'UVAC competente per territorio...".

Pertanto, l'organo accertatore, qualora diverso, trasmette all'autorità deputata all'irrogazione della sanzione il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. L'organo irrogatore, sulla base dei documenti ad esso trasmessi, degli scritti difensivi inviati dagli interessati e delle eventuali dichiarazioni rilasciate da

quest'ultimi, determina con ordinanza motivata l'archiviazione degli atti, nel caso in cui ritenga infondato l'accertamento o, in caso contrario, la somma dovuta per la violazione, ingiungendone il pagamento entro sessanta giorni all'autore della violazione e alle persone obbligate solidamente.

A seguito, dell'ordinanza di ingiunzione e del pagamento della sanzione, la destinazione dei proventi della medesima è determinata sulla base di quanto disposto dal citato articolo 13 del d.lgs 151/2007, indipendentemente dall'autorità che ha gestito la fase dell'irrogazione.

Infine, qualora uno dei destinatari della ordinanza-ingiunzione proponga "opposizione" davanti al giudice di pace, si accede alla terza fase del procedimento sanzionatorio. Anche in questo caso, qualora il giudice ritenga fondata l'ordinanza di ingiunzione e disponga il pagamento della sanzione, la destinazione dei proventi è determinata come stabilito nel citato articolo 13 del d.lgs 151/2007.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dei dubbi interpretativi e delle difficoltà applicative sollevati da diversi uffici periferici, segnatamente per i casi di violazioni commesse nell'ambito di un trasporto intracomunitario o verso paesi terzi in cui l'UVAC (Stato), competente rispetto alla fase di irrogazione della sanzione, non sembrerebbe altresì il destinatario dei proventi della medesima (salvo non sia stato anche organo accertatore), la scrivente chiede a codesto Ufficio Legislativo un parere sull'interpretazione normativa sopra delineata.

L'unica alternativa possibile per superare le criticità evidenziate dagli uffici periferici potrebbe prefigurarsi con un'interpretazione dell'articolo 13 del d.lgs 151/2007 per cui il termine "accertate", impropriamente utilizzato in luogo di "irrogate", venga riferito alle sanzioni amministrative (anziché alle violazioni) e, conseguentemente, l'UVAC diventi destinatario dei proventi delle sanzioni irrogate (nell'ambito di un trasporto intracomunitario o verso paesi terzi), anche se derivanti dalle violazioni accertate da un altro organo. Residuando, peraltro, l'interpretazione letterale del medesimo articolo 13 (*"i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal*

presente decreto legislativo sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'UVAC ed alle Regioni e alle Province autonome nei restanti casi), nel caso in cui ci si fermi alla fase dell'accertamento (con pagamento in forma ridotta).

A riguardo, tuttavia, si sottolinea come tale interpretazione sia suscettibile di esporre l'Amministrazione a un contenzioso per la ripetizione dei proventi delle sanzioni amministrative con le Regioni.

In conclusione, qualunque sia l'avviso di codesto UL, se ne chiede il supporto in sede di predisposizione del decreto ministeriale di coordinamento delle attività di controllo e di applicazione del Regolamento CE n°1/2005 (di concerto con Ministeri dell'Economia e finanze, Interno e Politiche agricole, alimentari e forestali) di cui all'articolo 14 del d.lgs 151/2007, al fine di risolvere le problematiche connesse al consequenziale incremento esponenziale dell'attività amministrativa degli uffici periferici in questione, dovuta alla gestione delle istruttorie, senza alcuna corrispondenza nella destinazione/riassegnazione dei proventi.

IL DIRETTORE GENERALE

(D.SSA G. FERRI)

*G. Ferri*